



PROCEDURA APERTA

per l'affidamento dell'“Accordo quadro finalizzato all'esecuzione del servizio cimiteriale nei territori comunali di Rimini, Bellaria Igea Marina e Santarcangelo di Romagna”.

CIG 7188006233

Importo totale € 1.748.033,28 di cui € 13.873,28 per oneri della sicurezza

20/11/2017

II SEDUTA PUBBLICA

LA COMMISSIONE DI GARA

per l'espletamento della seconda seduta pubblica per l'affidamento del

“Servizio cimiteriale nei territori comunali di Rimini, Bellaria Igea Marina e Santarcangelo di Romagna”

composta dai Signori:

Dott. Ermes Rossi Presidente di commissione,
Dott.ssa Valeria Totti Componente di commissione,
Sig. Paolo Campidelli Componente di commissione,

Presente altresì il Sig. Alessandro Notaro legale rappresentante della Notaro Group s.r.l., il Sig. Massimo Semprini per la costituenda RTI e il Sig. Alessandro Galasso per la D.R. Multiservice s.r.l. per entrambi giusta delega allegata al presente verbale.

si è riunita alle ore 09:00 del giorno 20 novembre 2017, come sopra specificato, per la lettura dei punteggi attribuiti alle relazioni tecniche e la lettura delle offerte economiche delle imprese partecipanti alla procedura di gara e ammesse alla fase successiva e precisamente:

N.D.	IMPRESA CONCORRENTE
1	Notaro Group Servizi Srl
2	Costituenda RTI composta dal C.S.R. Cons. Soc. Rom. Coop. Soc. a r.l. (Mandataria) e La Lucentezza Srl (Mandante)
3	D.R. Multiservice S.r.l.

Viene pertanto data lettura dei punteggi finali raggiunti dai concorrenti nelle relazioni tecniche presentate:

			D.R.
PUNTEGGIO	NOTARO SRL	RTI COSTITUENDA	MULTISERVICE SRL
TOTALE	45,843	70,000	50,185

Quindi

DISPONE

La apertura delle offerte economiche di cui dà lettura:

			D.R.
RIBASSO	NOTARO SRL	RTI COSTITUENDA	MULTISERVICE SRL
%	24,560	19,700	8,000

La Commissione procede pertanto al calcolo dei punteggi legati alla offerta economica:

			D.R.
PUNTEGGIO	NOTARO SRL	RTI COSTITUENDA	MULTISERVICE SRL
	30,000	27,957	12,399

La Commissione provvede quindi al calcolo dei punteggi finali e offre la graduatoria degli operatori economici:

			D.R.
PUNTEGGIO	RTI COSTITUENDA	NOTARO SRL	MULTISERVICE SRL
TOTALE	97,957	75,843	62,584

Il Sig. Alessandro Galasso deposita quindi una nota che si provvede a mettere a verbale.

La Commissione quindi, dopo una breve pausa, riavvia i lavori e, in riferimento alle riserve espresse dalla ditta D.R. Multiservice s.r.l., si esprimono le seguenti osservazioni: in primis si conferma e si richiama il contenuto della precedente controdeduzione espressa dalla Stazione Appaltante in data 5 ottobre 2017 sulle osservazioni di pari oggetto in occasione dell'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. A tale riguardo si rappresenta peraltro che la necessità di iscrizione alla *white list*, contenuta nel disciplinare di gara non è stata prevista "a pena di esclusione" né poteva esserlo in rapporto alla circostanza che tale requisito è necessario sì ma esclusivamente nell'ipotesi (eventuale) di un subappaltatore adibito al trasporto di rifiuti per conto terzi (unica attività riconducibile all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012). Questa circostanza riverse infatti carattere eventuale (e per certi versi incidentale) e, pertanto, detta documentazione si rende necessaria solo laddove l'operatore economico esprima la volontà di subappaltare specificamente l'attività soprarichiamata indicando, in sede di gara, la terna di subappaltatori così come previsto dalla legge. Ed è nei confronti di tali subappaltatori che scatta l'obbligo di legge così come richiamato nel disciplinare di gara. Aspetto questo che, nella sua giusta accezione è stato ampiamente oggetto di chiarimenti (specificativi e non modificativi) in sede di risposta ai quesiti nella fase antecedente alla gara, nel rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti, senza nulla modificare rispetto all'originaria previsione disciplinare. Ogni diversa interpretazione determinerebbe una violazione di legge poiché, come noto, il bando/disciplinare di gara non può introdurre (neppure come *lex specialis*) nuove fattispecie di esclusione dalla procedura di scelta del contraente che non siano previste in precise disposizioni di legge.

In subordine, e per quanto occorer possa, la richiesta di esclusione dalla procedura di gara dei soggetti che non hanno presentato l'iscrizione alla *white list* risulta in ogni caso impropria in quanto tale omissione (ritenuta dalla Commissione inesistente per le ragioni innanzi esposte) potrebbe essere, oggetto di un procedimento di soccorso istruttorio. Ciò anche in considerazione del fatto che da una prima verifica informatica, l'operatore economico, provvisoriamente aggiudicatario, risulta possedere l'iscrizione in parola. In secondo luogo si intende controdedurre ciascun punto sollevato dalla partecipante evidenziando la infondatezza e la strumentalità delle eccezioni sollevate:

A) Si concorda pienamente sul fatto che l'iscrizione alla *white list*, quando necessaria, è un requisito di partecipazione indipendentemente dalla forma giuridica dell'operatore economico candidato. Tale affermazione risulta in realtà fuorviante rispetto alla fattispecie oggetto di riserva. Infatti le ipotesi in cui tale obbligo scatta, divenendo cogente, non sono influenzate dalla natura giuridica dei partecipanti bensì da presupposti disciplinati da precise disposizioni di legge (art. 1, comma 53 della legge 190/2012) e, pertanto, il bando (ed in particolare l'obbligo di possesso dell'iscrizione alla *white list*) dovrà essere letto in conformità con la normativa vigente così come peraltro ulteriormente ribadito e dettagliato (e non certo modificato) dalla risposta ai quesiti formulati su tale requisito nella fase antecedente alla gara.

B) Le operazioni di estrazione, fornitura e trasporto di terra e di materiali inerti sono operazioni completamente estranee al servizio oggetto di affidamento. Infatti le operazioni cimiteriali non prevedono alcuna fornitura e trasporto di terra e/o di materiali inerti ma esclusivamente limitati lavori di inumazione senza apporto o estrazione di terreno ma di semplice e limitata lavorazione dello stesso sul posto. Tali attività, peraltro, sono circoscritte al perimetro cimiteriale e non sono previsti spostamenti di terreno e/o materiali inerti da o per le strutture cimiteriali coinvolte.

C) Si concorda con il fatto che nel caso in cui il subappaltatore possieda i requisiti per la partecipazione il candidato debba presentare in sede di gara la relativa documentazione. Ed è proprio questo il motivo per il quale tale prescrizione è stata prevista nel bando (così come peraltro successivamente ulteriormente precisato e puntualizzato dalla FAQ di risposta sul tema).

D) L'eccezione di cui alla lettera D) non risulta pertinente in quanto poiché le attività potenzialmente soggette alla white list connesse al servizio oggetto di affidamento sono, per natura, esclusivamente soggette a subappalto è del tutto evidente che tale limite sarà quello imposto dalla legge ovvero pari al 30%. Oltre tale soglia qualsiasi lavorazione dovrebbe essere eseguita dall'operatore economico titolare dell'appalto principale. La mancata indicazione della percentuale relativa di incidenza risulta pertanto ininfluenza.

E) Si concorda con il principio secondo il quale le FAQ o la Commissione di Gara non possano modificare le previsioni del Bando. Infatti nella fattispecie la risposta in merito alla white list, e tantomeno la Commissione, hanno modificato le previsioni disciplinari della gara. La FAQ in particolare si è limitata a dettagliare la corretta interpretazione di clausole già contenute nel bando. D'altra parte contestare la possibilità che una FAQ possa eliminare ambiti interpretativi del bando significherebbe vietare sistematicamente ogni possibilità di chiedere chiarimenti o chiarire qualsiasi dubbio in merito al bando e/o al disciplinare. Cosa questa invece espressamente ammessa e puntualmente regolamentata dal Codice dei contratti.

F) Una eventuale precontenzioso ex art 211 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. presso l'ANAC ci vede del tutto sereni e disponibili ad una valutazione dell'Autorità sulla corretta e trasparente conduzione delle operazioni di gara.

Viene quindi preso atto che alla miglior offerente, ovvero Costituenda RTI composta dal C.S.R. Cons. Soc. Rom. Coop. Soc. a r.l. (Mandataria) e La Lucentezza Srl (Mandante), è stato attribuito un punteggio, sia nella parte tecnica che economica, superiore ai 4/5 del punteggio totale pertanto sottopone ai sensi dell'art. 97 comma 3 l'offerta medesima a verifica di anomalia e quindi:

DISPONE

che la stessa depositi **entro e non oltre il giorno 05/12/2017** i giustificativi di prezzo ai sensi del surrichiamato articolo di legge. Non viene sollevata di contro alcuna eccezione rispetto alla indicazione del costo della manodopera, fatta salva la verifica più generale di congruità di cui sopra, quindi


RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla stazione appaltante per la verifica dei suddetti giustificativi a norma di legge e di bando.

Letto, approvato e sottoscritto


Il Presidente di commissione

Dott. Ermete Rossi




I Componenti di commissione:

Dott.ssa Valeria Totti Sig. Paolo Campidelli



D.R. MULTISERVICE S.r.l.



C/da Chiancate, n. 9
86034 GUGLIONESI (CB)
Tel. e fax 0875680846
C.F. e P.I.: 01447960707
E-mail: dr.multiservice@alice.it

Con riferimento alla seduta di gara prevista per oggi 20/11/2017,

SI RIBADISCE

la propria posizione in quanto:

- A. Il requisito di iscrizione alla white list è chiaramente un requisito di ammissione che deve essere posseduto da ogni operatore economico partecipante, siano essi in forma singola o in RTI/Consorzio (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA DEL 11 OTTOBRE 2017 N. 1028);
- B. L'iscrizione alla white list ha una duplice valenza: oltre ad essere requisito di ammissione è anche requisito di qualificazione per cui la Società Anthea non può ricondurre alla sola attività di trasporto rifiuti; tra le attività certificate attraverso l'iscrizione alla white list figura anche l'estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, che nella fattispecie va riferita alle operazioni cimiteriali (inumazione/esumazione/estumulazione).
- C. Con riferimento all'ipotesi di subappaltatore in possesso dei requisiti di ammissione i concorrenti sono tenuti a produrre la documentazione prevista per l'ammissione alla gara anche gli stessi subappaltatori, pena la loro esclusione;
- D. La *lex specialis* di gara non distingue il valore economico della categoria del servizio di gestione dei rifiuti che potrebbe sostanzialmente superare anche il 30% previsto dall'art. 105 del D.Lgs. N. 50/2016 e smi;
- E. Secondo giurisprudenza consolidata la FAQ non può in alcun modo modificare le previsioni della *lex specialis* di gara nè tantomeno può intervenire la commissione di gara con interpretazioni di sorta rispetto a quanto previsto dalle condizioni di cui alla *lex specialis* approvata dal RUP;
- F. In caso di valutazione negativa dei rilievi mossi dalla Società scrivente si comunica l'intenzione di attivare il procedimento di precontenzioso c/o l'ANAC.

Aut. Giud. di Pace
10/11/2017

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA DEL 11 OTTOBRE 2017 N. 1028

Giova preliminarmente richiamare, in generale, quel principio consolidato in materia di contrattualistica pubblica che impone ai concorrenti il possesso dei requisiti di partecipazione al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e, in particolare, che riconosce i requisiti come presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, e, di conseguenza, sancisce che la carenza dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel bando di gara si traduce necessariamente nell'esclusione dalla gara e impone, con specifico riferimento al momento in cui devono essere posseduti al momento della prestazione dell'offerta e devono persistere per tutta la durata della procedura, fino alla stipula contrattuale (cfr. Parere n. 52 del 22/4/2015).

Il concorrente raggruppato, cumulando i requisiti delle singole imprese riunite, partecipa alla gara presentando un'unica offerta, con il conseguente obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente le prestazioni oggetto dell'appalto. Sussiste perciò l'obbligo in capo a ciascun componente il raggruppamento, del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di gara. E secondo quel consolidato orientamento giurisprudenziale negli appalti di servizi sussiste l'obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse.

posto che spetta alla stazione appaltante verificare in concreto il possesso dei requisiti richiesti nella lex specialis nei confronti di tutte le imprese concorrenti, ivi incluse anche quelle che partecipano alla procedura in forma raggruppata, appare comunque esclusa la ATI in questione per mancato possesso dei requisiti in capo a tutte le imprese facenti parte il raggruppamento stesso.

Oggetto: istanza congiunta di parere per la soluzione delle questioni controverse ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Mangherini s.r.l.; dalla CSS Rovigo; dalla Autoservizi Voulaz s.r.l. e dal Comune di Cinisello Balsamo - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasposto scolastico periodo 01/09/2017- 31/08/2020. Importo a base di gara euro: 207.272,72. S.A.: Comune di Cinisello Balsamo (MI).

(Fonte Archivio telematico ANAC - Massima non ufficiale)

Oggetto: istanza congiunta di parere per la soluzione delle questioni controverse ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Mangherini s.r.l.; dalla CSS Rovigo; dalla Autoservizi Voulaz s.r.l. e dal Comune di Cinisello Balsamo - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasposto scolastico periodo 01/09/2017- 31/08/2020. Importo a base di gara euro: 207.272,72. S.A.: Comune di Cinisello Balsamo (MI).

PREC 270/17/S

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con istanza congiunta di parere acquisita al prot. Anac n. 97059 del 1^ agosto 2017 inoltrata dalla società Mangherini s.r.l.; dalla CSS Rovigo; dalla Autoservizi Voulaz s.r.l. e dal Comune di Cinisello Balsamo, le parti hanno chiesto all'Autorità di formulare un'ipotesi di soluzione della questione insorta relativamente alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasposto scolastico periodo 01/09/2017- 31/08/2020.

Preliminarmente, le parti istanti rappresentano che il bando di gara prevede che possano partecipare alla procedura di selezione soggetti che siano in possesso di una serie di requisiti, tra i quali l'iscrizione al registro Regione Lombardia N.C.C.

In particolare, evidenziano che il regolamento regionale n. 6/2014 così come integrato con la D.G.R. n. X/6282 del 6.3.2017, disciplinante l'iscrizione al suddetto registro, prevede che possano iscriversi soggetti in possesso di una serie di requisiti tecnici organizzativi e che esercitino l'attività nell'ambito della Regione Lombardia. Risulta, inoltre, previsto che i soggetti che, alla data di approvazione del bando, esercitino l'attività di settore del trasporto scolastico, abbiano tempo fino al 31 dicembre 2017 per effettuare la relativa iscrizione.

Delle quattro società partecipanti, tre risultano in possesso dell'iscrizione al registro sopra richiamato, mentre una (la ATI Mangherini-CSSR) non ha effettuato l'iscrizione, seppure la capogruppo eserciti nella regione Lombardia l'attività di servizio trasporto scolastico.

La stazione appaltante ritiene possibile l'ammissione di tutti e quattro i soggetti partecipanti, consentendo anche all'ATI Mangherini-CSSR di concorrere, previa dichiarazione di impegno a effettuare l'iscrizione nell'apposito Registro entro la data del 31.12.2017, secondo quanto previsto dal regolamento regionale. Di contrario avviso le concorrenti Caronte S.r.l. e Voulaz s.r.l. che ritengono non possibile l'ammissione della concorrente alla procedura de qua in assenza, al momento della presentazione delle offerte, del possesso del requisito richiesto dal bando di gara dell'iscrizione al Registro Regionale Lombardia N.C.C.

Con autonoma istanza di parere la Caronte S.r.l. ha precisato le proprie censure in tal senso.

All'esito dell'avvio dell'istruttoria, sono pervenute le ulteriori precisazioni da parte della Caronte S.r.l. con le quali ribadisce e censura la soluzione prospettata dalla stazione appaltante circa l'interpretazione offerta dalla commissione di gara in ordine alla possibile sanatoria ex post del difetto di iscrizione presso il Registro Regionale Lombardia N.C.C.

Ritenuto in diritto

La questione giuridica controversa prospettata dalle parti istanti attiene alla legittimità o meno di un eventuale provvedimento di esclusione di un concorrente per mancato possesso di un requisito richiesto nella lex specialis ai fini dell'ammissione alla gara.

Infatti, il Comune di Cinisello Balsamo nel bando di gara risulta aver previsto il possesso dei seguenti requisiti: possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016; iscrizione alla CCIAA abilitati per le attività oggetto di affidamento; possesso di pullman adeguati alla quantità e tipologia dell'utenza (da 25 a 50 alunni delle scuole di infanzia e scuole secondarie di primo grado), nonché idonei a transitare lungo percorsi indicati; iscrizione al registro Regionale Lombardia N.C.C.

Giova preliminarmente richiamare, in generale, quel principio consolidato in materia di contrattualistica pubblica che impone ai concorrenti il possesso dei requisiti di partecipazione al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e, in particolare, che riconosce i requisiti come presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, e, di conseguenza, sancisce che la carenza dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel bando di gara si traduce necessariamente nell'esclusione dalla gara e impone, con specifico riferimento al momento in cui devono essere posseduti al momento della prestazione dell'offerta e devono persistere per tutta la durata della procedura, fino alla stipula contrattuale (cfr. Parere n. 52 del 22/4/2015).

Altresì, è opportuno evidenziare come la concorrente, risultata sprovvista di iscrizione presso il Registro Regionale Lombardia NCC, abbia partecipato in forma associata (ATI Mangherini-CSSR) secondo quanto previsto nel bando di gara e ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 50/2016 recante la disciplina in tema di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.

Come noto, il concorrente raggruppato, cumulando i requisiti delle singole imprese riunite, partecipa alla gara presentando un'unica offerta, con il conseguente obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente le prestazioni oggetto dell'appalto. Sussiste perciò

Il testo di questo documento non riveste carattere di ufficialità

l'obbligo in capo a ciascun componente il raggruppamento, del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di gara. E secondo quel consolidato orientamento giurisprudenziale negli appalti di servizi sussiste l'obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse.

Del resto, nel caso in esame, la stazione appaltante nel bando di gara alla voce - Documentazione amministrativa (pag. 4) precisa, tra l'altro con riferimento al caso di RTI o consorzio non ancora costituiti che: « La dichiarazione, inoltre, dovrà specificare il tipo di raggruppamento prescelto, con l'indicazione dell'impresa capogruppo e l'indicazione, per ogni impresa associata, del tipo e della quota di attività che si impegna a svolgere, espressa in percentuale e corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento».

Orbene, secondo quanto rappresentato nell'istanza di precontenzioso, emerge che "la ATI Mangherini-CSSR non ha effettuato la relativa iscrizione seppure la capogruppo eserciti nella regione Lombardia l'attività di servizio trasporto scolastico".

In disparte ogni considerazione circa la possibilità di consentire sulla scorta delle previsioni normative contenute nel Regolamento Regionale sopra citato, l'ammissione alla gara del raggruppamento concorrente mediante dichiarazione di impegno alla relativa iscrizione presso il Registro Regionale Lombardia N.C.C., ne consegue che, qualora ciò lo si valutasse anche in termini positivi, la ATI Mangherini - CSSR non si troverebbe comunque esente da censura in quanto solamente la capogruppo Mangherini risulterebbe in possesso del relativo requisito e non anche il restante operatore economico facente parte del raggruppamento.

Infatti, da come riportato nell'atto introduttivo il presente procedimento, la sola Mangherini risulta esercitare l'attività di trasporto scolastico nel territorio della Regione Lombardia.

Pertanto, posto che spetta alla stazione appaltante verificare in concreto il possesso dei requisiti richiesti nella lex specialis nei confronti di tutte le imprese concorrenti, ivi incluse anche quelle che partecipano alla procedura in forma raggruppata, appare comunque esclusa la ATI in questione per mancato possesso dei requisiti in capo a tutte le imprese facenti parte il raggruppamento stesso.

In base a tutto quanto sopra rappresentato e alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che, non è consentita l'ammissione del concorrente che partecipando in RTI, risulti sprovvisto del possesso dei requisiti richiesti in capo a tutte le imprese che lo compongono.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2017

Il segretario Maria Esposito

D.R.  **MULTISERVICE S.r.l.**

C/da Chiancate, n. 9
86034 GUGLIONESI (CB)
Tel. e fax 0875-680846
C.F. e P.I.: 01447960707
E-mail: dr.multiservice@alice.it

Addì 20/11/2017

Spett.le SOCIETA' ANTHEA SRL
Via della Lontra 30
47923 Rimini (RN)


La sottoscritta D'ALLEVA Richetta, amministratore unico della D.R. Multiservice S.r.l. con sede in Guglionesi (CB) alla C/da Chiancate, n. 9,

delega

il sig. Galasso Alessandro, nato ad Aosta il 07/10/1982 e residente in San Giacomo degli Schiavoni (CB) Largo del Tempio, n.15, in qualità di dipendente della D.R. Multiservice srl ad assistere, intervenire e depositare atti durante la seduta pubblica di oggi 20/11/2017 alle ore 9:00.

Si allega documento d'identità.

Distinti saluti.

D.R. Multiservice srl
D. Alle  **AMMINISTRATORE UNICO**
D'ALLEVA RICETTA

Cognome D'ALLEVA
 Nome RICETTA
 nato il 01-01-1964
 (atto n. 3 P.1. S.A. 1964...)
 a GUGLIONESI (CB)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza GUGLIONESI (CB) 1
 Via CONTRADA CHIANCATE 9
 Stato civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Professione IMPRENDITORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI



Statura 170
 Capelli Blondi
 Occhi Verdi
 Segni particolari NESSUNO



Firma del Titolare M. Ricetta
GUGLIONESI il 18-08-2014

IL SINDACO
Paolo Ricetta
 Il Funzionario incaricato
Ins. Adolfo Ricetta

Impresione del dito
 indice sinistro



Cognome **GALASSO**
 Nome **ALESSANDRO**
 nato il **07-10-1982**
 (atto n. **679** p. **1** S. A. **1982**)
 a **AOSTA (AO)** ()
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **TERMOLI (CB)**
 Via **CINA 28**
 Stato civile **STATO LIBERO**
 Professione **OPERAI**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **187**
 Capelli **Castano chiari**
 Occhi **Castano chiari**
 Segni particolari **NN**

Firma del titolare *Alessandro Galasso*
TERMOLI il **24-09-2009**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
[Signature]


scadenza : 23-09-2019
-tutti : 5,51

AN 9157521

IP.23 SPA - ORIGINALE CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TERMOLI

CARTA D'IDENTITÀ

N.° AN 9157521

DI

GALASSO ALESSANDRO

CSR



Consorzio Sociale Romagnolo
Cooperativa Sociale a r.l.
(Cooperativa a mutualità prevalente - Iscr. N. A120195)

Spett.le
Anthea Srl
Via della Lontra n. 30
47923 Rimini (RN)

Il sottoscritto Vittori Gilberto, nato a Ravenna il 04/02/1959 e residente a Santarcangelo di Romagna in Via dei Nobili n.1, C.F. VTTGBR59B04H199E, in qualità di Presidente C.d.A. e Legale Rappresentante del **C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo – Cooperativa Sociale a r.l.** con Sede Legale in Rimini Via Caduti di Marzabotto n.40 C.F./ P.I 02475340408,

DELEGA

il Sig. **MASSIMO SEMPRINI**, in qualità di direttore commerciale del CSR Consorzio Sociale Romagnolo – Cooperativa Sociale a r.l., nato a Rimini (RN) il 26/09/1970, C.F. SMPMSM70P26H294A, a partecipare alla seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica e la lettura dei punteggi delle relazioni tecniche per la gara **"OGGETTO: ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE NEI TERRITORI COMUNALI DI RIMINI, BELLARIA IGEA MARINA E SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG. 7188006233"** che si terrà presso la sede della stazione appaltante il **giorno LUNEDI' 20/11/2017 ALLE ORE 9:00.**

In fede


Rimini, li 14/11/2017

Il Presidente C.S.R.
Gilberto Vittori
C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo
Cooperativa Sociale a r.l.
Via Caduti di Marzabotto n.40 - 47922 Rimini
Tel. 0541-771373 - Fax 0541-793251
e-mail: info@consorziosocialeromagnolo.it
C.F./P.I. N. 02.475.340.408

SCADE IL 04/02/2025



DIRITTI Euro 5.42
AU 8394905



IPZS spa - D.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 8394905

DI

VITTORI

GILBERTO

Cognome... VITTORI
 Nome... GILBERTO
 nato il... 04 FEBBRAIO 1959
 (atto n... S... P... I... S... A...)
 a... RAVENNA... (RA)...
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 Via... CONTRADA DEI NOBILI 1 Int. 1
 Stato civile...
 Professione...
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI:
 Statura... 1.79
 Capelli... CASTANI
 Occhi... AZZURRI
 Segni particolari... NESSUNO



Firma del titolare...
SANTARCANGELO DI R. 25/10/2014

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO



D'ORDINE DEL SINDACO
L'Ufficiale d'Anagrafe e di Stato Civile
Valeria MELE



CODICE FISCALE VTTGBR59B04M199E

COGNOME VITTORI
NOME GILBERTO

SESSO M

LUOGO DI NASCITA RAVENNA

PROVINCIA RA

DATA DI NASCITA 04/02/1959

2000

Il Ministro delle Finanze

Scadenza: 26/09/2022

AS 5525796



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
RIMINI

CARTA D'IDENTITÀ

N.° AS 5525796

DI
SEMPRINI
MASSIMO